

# LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

## IL CURATORE ED IL COMITATO DEI CREDITORI

Il Capo terzo dello schema di D.Lgs. contiene le modifiche del capo II del titolo II della legge fallimentare e, segnatamente, degli articoli da 23 a 41.

Il capo in esame, dedicato agli organi della procedura di fallimento, presenta rilevanti modificazioni rispetto al testo vigente, sia con riferimento alla specificazione di competenze dettagliate per ciascuno degli organi, sia per una diversa allocazione dei poteri e delle rispettive competenze.

### TESTO DELLA LEGGE DELEGA

Art. 1, comma 6, lettera a), Legge 14 marzo 2005, n. 80

a) modificare la disciplina del fallimento, secondo i seguenti principi:

.....

2) ampliare le competenze del comitato dei creditori, consentendo una maggiore partecipazione dell'organo alla gestione della crisi dell'impresa; coordinare i poteri degli altri organi della procedura;

3) modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali associati, le società tra professionisti, nonché coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale;

.....

9) modificare la disciplina dell'accertamento del passivo, abbreviando i tempi della procedura, semplificando le modalità di presentazione delle relative domande di ammissione e prevedendo che in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nonché confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo nominativo.

**Titolo II**  
**DEL FALLIMENTO**  
**Capo II**  
**DEGLI ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO**

**Sezione III**  
**DEL CURATORE**

Vecchio testo	Nuovo testo
<b><i>27. Ruolo degli amministratori giudiziari.</i></b>	<b><i>27. Nomina del curatore.</i></b>
Presso ogni tribunale è istituito il ruolo degli amministratori giudiziari, fra i quali è scelto il curatore di fallimento. Il tribunale tuttavia, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, può scegliere il curatore nel ruolo degli amministratori di un altro tribunale del distretto della Corte di appello.	Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.
In casi eccezionali, il tribunale, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, può scegliere il curatore fra persone idonee anche non iscritte nel ruolo degli amministratori giudiziari.	
Le norme relative alla formazione del ruolo e alla nomina e disciplina degli amministratori giudiziari saranno emanate con decreto reale.	

**RELAZIONE GOVERNATIVA**

**Art. 27 Legge Fall.**

L'articolo individua le modalità di nomina del curatore fallimentare anche nelle ipotesi di sostituzione e revoca dall'incarico.

<b><i>28. Requisiti per la nomina a curatore.</i></b>	<b><i>28. Requisiti per la nomina a curatore.</i></b>
Non può essere nominato curatore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.	Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
	a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
	b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura.
	c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità

	imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
	Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore.
Non possono inoltre essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore del fallito o in qualsiasi modo si è ingerito nell'impresa del medesimo durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.	Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.

## RELAZIONE GOVERNATIVA

### Art. 28 Legge Fall.

La figura del curatore si rinnova profondamente anche con riguardo alla individuazione dei soggetti prescelti, visto che l'incarico può essere affidato anche ad una struttura organizzata ovvero a coloro che, pur non essendo professionisti, abbiano dimostrato di essere dotati di comprovate capacità gestionali.

La norma quindi dopo individua i professionisti aventi le capacità richieste per gestire la crisi di impresa nell'ambito di una procedura concorsuale, disponendo che debba trattarsi di professionisti quali avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti oltre a coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni dando prova di adeguate capacità imprenditoriali. Per costoro è comunque prescritto che non debbano essere stati dichiarati falliti.

**In ogni caso, il tribunale indica, nel provvedimento di nomina, le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore.**

Nell'ultimo comma, dopo essere stati puntualmente elencati i soggetti che non possono assumere l'incarico di curatore, è inserita un norma di carattere generale secondo la quale tale incarico non può essere assunto da chiunque si trovi in conflitto di interessi, anche solo potenziale, con il fallimento.

<b>29. Accettazione del curatore.</b>	<b>29. Accettazione del curatore.</b>
Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, comunicare al giudice delegato la propria accettazione.	Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, <b>far pervenire</b> al giudice delegato la propria accettazione.
Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.	Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.

## RELAZIONE GOVERNATIVA

### Art. 29 Legge Fall.

L'articolo in commento reca modifiche di carattere semplicemente formale ai fini di coordinamento sistematico.

<b>30. Qualità di pubblico ufficiale.</b>	<b>30. Qualità di pubblico ufficiale.</b>
Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.	Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.

## RELAZIONE GOVERNATIVA

Nessun commento.

<b>31. Poteri del curatore.</b>	<b>31. Gestione della procedura.</b>
Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato.	Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.
Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunce di crediti e di diritti reali mobiliari.	Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.
Il curatore non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento.	Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.

## RELAZIONE GOVERNATIVA

### Art. 31 Legge Fall.

La norma in commento, strettamente correlata con le previsioni contenute negli articoli 25, primo comma e 41, primo comma, dispone che l'amministrazione del patrimonio del fallito, sotto la sorveglianza del giudice delegato e del comitato dei creditori nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, spetta al curatore.

Viene inoltre precisato l'ambito di esonero dall'obbligo del giudice delegato di autorizzare il curatore a stare in giudizio, mentre viene ribadito il principio secondo cui il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.

<b>32. Intrasmissibilità delle attribuzioni del curatore.</b>	<b>32. Esercizio delle attribuzioni del curatore.</b>
Il curatore esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio e non può delegarle ad altri, tranne che per singole operazioni e previa autorizzazione del giudice delegato.	Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del giudice delegato. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.
Può essere autorizzato da questo, previo parere del comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso lo stesso fallito, sotto la propria responsabilità.	Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.

## RELAZIONE GOVERNATIVA

### Art. 32 Legge Fall.

L'articolo in commento reca l'esercizio delle attribuzioni del curatore il quale, previa autorizzazione del giudice delegato, ha la possibilità di delegare ad altri talune specifiche attività rientranti nello svolgimento delle proprie attribuzioni, rispondendone però, personalmente.

In caso di delega l'onere del compenso del delegato resta a carico del curatore, essendo precisato che il giudice nel liquidare il compenso finale del curatore deve detrarre una somma pari all'ammontare del compenso riconosciuto al delegato.

Anche nel caso in cui il curatore sia stato autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da altre persone nello svolgimento di attività materiali non rientranti nelle proprie attribuzioni, del compenso riconosciuto si terrà conto ai fini della liquidazione del compenso finale al curatore.

<b>33. Relazione al giudice.</b>	<b>33. Relazione al giudice.</b>
<p>Il curatore, entro un mese dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, <b>sul tenore della vita privata di lui e della famiglia</b>, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell'istruttoria penale.</p>	<p>Il curatore, <b>entro sessanta giorni</b> dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell'istruttoria penale.</p>
<p>Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.</p>	<p>Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.</p>
<p>Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte intorno alla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.</p>	<p>Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.</p>
	<p><b>Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretezza delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.</b></p>
<p>Nei primi cinque giorni di ogni mese il curatore deve presentare al giudice delegato una esposizione sommaria della sua amministrazione ed esibire, se richiesto, i documenti giustificativi.</p>	<p><b>Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via</b></p>

	telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.
--	---

## RELAZIONE GOVERNATIVA

### Art. 33 Legge fall.

Nel primo comma della norma in esame, in ossequio al principio di delega secondo cui, a carico del fallito, vanno eliminate tutte le conseguenze personali del fallimento non necessarie alla procedura, sono soppresse le parole che obbligavano il curatore a riferire nella relazione al giudice in ordine “al tenore di vita privata” del fallito e “della sua famiglia”. **Viene inoltre portato a sessanta giorni, rispetto agli attuali trenta, il termine per il deposito, al fine di consentire al curatore di avere il tempo necessario per predisporre una relazione esauriente e completa.**

Il terzo comma non contiene modifiche rispetto alla norma previgente.

Nel quarto comma vengono precisate le modalità di ostensione e di trasmissione della relazione essendo previsto la facoltà per il giudice di disporre la segretazione di quelle parti della relazione depositata in cancelleria relative “alla responsabilità penale del fallito e dei terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito”. Al fine poi di permettere la conoscenza da parte del pubblico ministero di fatti penalmente rilevanti da porre a fondamento di una eventuale azione penale, viene disposto che la copia integrale della relazione sia trasmessa al medesimo pubblico ministero.

Nel quinto comma è previsto inoltre che il curatore debba presentare al giudice, oltre alla relazione principale, anche un rapporto riepilogativo semestrale con l'indicazione di “tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione” e che questo debba essere reso trasmesso al comitato dei creditori nonché al registro delle imprese unitamente alle eventuali osservazioni del comitato.

<b>34. Deposito delle somme riscosse.</b>	<b>34. Deposito delle somme riscosse.</b>
Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito indicato dal giudice, con le modalità da lui stabilite.	Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corrispondenza sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore.
Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e non può essere ritirato che in base a mandato di pagamento del giudice delegato.	
In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale dispone la revoca del curatore.	La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.
	Se è prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell'acquisto di titoli emessi dallo Stato.
	Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice

delegato.

## RELAZIONE GOVERNATIVA

### Art. 34 Legge Fall.

Viene sostituito il termine originario di cinque giorni previsto in materia di deposito delle somme riscosse, con la previsione dell'obbligo di depositare le somme riscosse nel termine **massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato al fallimento** presso l'ufficio postale o bancario individuato dal curatore.

Al secondo comma viene precisato che la mancata costituzione del deposito nel termine innanzi detto è "valutata" dal tribunale ai fini della revoca del curatore.

Allo scopo di garantire una certa redditività delle somme incassate senza questo esporre la procedura ad ingiustificati rischi finanziari, è stata prevista la possibilità di poter autorizzare, previa approvazione del comitato dei creditori, l'impiego delle disponibilità liquide nell'acquisto dei titoli emessi dallo Stato Italiano. **Infine, si è precisato, allo scopo di non consentire la consegna dell'originale al curatore, che il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.**

<b>35. Integrazione dei poteri del curatore.</b>	<b>35. Integrazione dei poteri del curatore.</b>
Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, può autorizzare con decreto motivato il curatore a consentire riduzioni di crediti, a fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, a cancellare ipoteche, a restituire pegni, a svincolare cauzioni e ad accettare eredità e donazioni.	Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.
Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a lire duecentomila, l'autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto a gravame.	Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati approvati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter.
In quanto possibile, deve essere sentito anche il fallito.	
	Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.

## RELAZIONE GOVERNATIVA

### Art. 35 Legge Fall.

Le modifiche apportate all'articolo in commento, in ossequio ai principi contenuti nella legge di delega, spostano dal giudice delegato al comitato dei creditori il potere di autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione del curatore ivi previsti (riduzioni di crediti, transazioni, i compromessi etc.).

Il giudice delegato, tuttavia, deve essere preventivamente informato nelle ipotesi di transazioni e nei casi in cui gli altri atti superino il valore di cinquantamila euro - **limite che può essere adeguato periodicamente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze** -, salvo che si tratti di atti previsti nel programma di liquidazione approvato dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter.

**36. Reclamo contro gli atti del curatore.**

**36. Reclamo contro gli atti del curatore e del**

	<b>comitato dei creditori.</b>
Contro gli atti d'amministrazione del curatore il fallito e ogni altro interessato possono reclamare al giudice delegato, che decide con decreto motivato.	Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.
Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto medesimo. Il tribunale decide con decreto motivato, sentito il curatore e il reclamante.	Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.
	Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.

## RELAZIONE GOVERNATIVA

### Art. 36 Legge Fall.

L'articolo in commento introduce una norma di particolare rilievo per il mantenimento del complessivo equilibrio dei nuovi poteri assegnati ai diversi organi della procedura fallimentare ed, in particolare, al comitato dei creditori.

Segnatamente, la norma ridisegna il sistema dei reclami avverso gli atti del curatore e del comitato dei creditori, nonché quello dei reclami avverso i decreti del giudice delegato che sui primi si sono pronunciati.

A tal fine, è previsto che, laddove insorgano conflitti fra il curatore e il comitato dei creditori - anche in relazione a comportamenti, omissivi od a dinieghi di tali organi - possa essere chiesto l'intervento del giudice delegato soltanto denunciando eventuali violazioni di legge.

In questo modo, al giudice delegato spetta esclusivamente il potere di controllo di legalità della procedura, senza alcuna possibilità di ingerirsi nelle scelte riguardanti la gestione economica della procedura, potere questo allocato esclusivamente in capo al comitato dei creditori e, nei casi espressamente previsti, in capo al curatore.

Sono infine chiarite le conseguenze dell'accoglimento del reclamo avverso i comportamenti omissivi del curatore o del comitato dei creditori: nel primo caso, il curatore è tenuto a dare esecuzione al provvedimento dell'autorità giudiziaria; nel secondo caso, invece, **il giudice delegato provvede in sostituzione** del comitato in sede di accoglimento del reclamo medesimo.

	<b>36 bis. Termini processuali.</b>
	Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione

	feriale.
--	----------

## RELAZIONE GOVERNATIVA

### Art. 36 bis Legge Fall.

Sempre in attuazione del principio di delega che prevede l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie fallimentari, si prevede che tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale, potendo invece essere ridotti fino alla metà dal presidente del tribunale.

<b>37. Revoca del curatore.</b>	<b>37. Revoca del curatore.</b>
Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.	Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
Il tribunale provvede con decreto, sentiti il curatore ed il pubblico ministero.	Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
	Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.

## RELAZIONE GOVERNATIVA

### Art. 37 legge fall.

Nell'articolo in commento si precisa che il tribunale provvede alla revoca del curatore con decreto motivato, sentito, oltre il curatore, anche il comitato dei creditori.

Viene altresì previsto che avverso il decreto del tribunale di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore, è ammesso reclamo alla corte di appello ex articolo 26, trattandosi di un provvedimento che non incide direttamente su diritti soggettivi del curatore.

Viene altresì previsto che il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.

	<b>37 bis. Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori.</b>
	In sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti allo stato ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40, nonché chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.
	Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.
	Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli allo stato ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia

	attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo 41, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.
--	---

## RELAZIONE GOVERNATIVA

### Art. 37 bis Legge Fall.

Al fine di dare attuazione al principio di delega secondo il quale occorre conferire ai creditori il potere di confermare o di richiedere al giudice delegato la sostituzione del curatore medesimo in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, viene per la prima volta inserita la possibilità che la maggioranza semplice dei creditori **allo stato ammessi** al passivo possano chiedere la sostituzione del curatore o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori in occasione dell'udienza di verifica dello stato passivo.

Infine, non si è ritenuto di indicare espressamente il potere dei creditori di confermare gli organi di cui trattasi, così come espressamente previsto dalla legge di delega e questo sulla base di una duplice ordine di ragioni. In primo luogo, tale termine poteva rischiare di configurare come provvisorie le nomine fatte dal tribunale e dal giudice delegato, in secondo luogo, poteva far apparire necessario lo svolgimento di un *sub* procedimento volto alla conferma o alla sostituzione dei medesimi organi. In realtà la conferma in senso lato di tali organi avviene nel momento in cui attraverso il procedimento delineato dalla norma in esame i creditori non chiedono la revoca o non ottengono la sostituzione dei detti organi. Trova così conferma il fatto che la decisione finale sulla sostituzione è attribuita **al tribunale, il quale provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori a meno che non siano stati rispettati i criteri di nomina di cui, rispettivamente, agli articoli 28 e 40.** Ciò è avvalorato dal fatto che la richiesta di sostituzione del curatore deve essere opportunamente motivata.

**Il terzo comma demanda alla maggioranza per teste dei creditori la scelta sulla opportunità di attribuire ai componenti del comitato dei creditori, oltre al rimborso delle spese vive, anche un compenso per l'attività svolta, comunque nel limite massimo del dieci per cento di quello liquidato al curatore.**

<b>38. Responsabilità del curatore.</b>	<b>38. Responsabilità del curatore.</b>
Il curatore deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio. Egli deve tenere un registro, preventivamente vidimato senza spese dal giudice delegato, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.	Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.
Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.	Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, <b>ovvero del comitato dei creditori.</b>
Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.	Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.

## RELAZIONE GOVERNATIVA

### Art. 38 Legge Fall.

Le modifiche introdotte riguardano il contenuto dei doveri ed il regime di responsabilità del curatore, a tal fine è precisato che il curatore deve adempiere con la diligenza professionale

richiesta dalla natura dell'incarico, non solo ai doveri del proprio ufficio imposti dalla legge, ma anche a quelli derivanti dal piano di liquidazione approvato. In tal modo, si è voluto sottolineare la responsabilità che assume il curatore in relazione all'adempimento di tutto quanto indicato dal piano di liquidazione da lui stesso predisposto.

L'obbligo di vidimazione preventiva del registro del curatore viene assegnato ad un componente del comitato dei creditori.

Al comitato è attribuito altresì il potere, in alternativa al giudice delegato, di autorizzare il nuovo curatore a proporre l'azione di responsabilità contro quello revocato.

<b><i>39. Compenso del curatore.</i></b>	<b><i>39. Compenso del curatore.</i></b>
Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.	Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro <b>della giustizia.</b>
La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.	La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.
	<b>Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.</b>
Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, <b>se vi è luogo.</b>	Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

## RELAZIONE GOVERNATIVA

### Art. 39 Legge Fall.

La principale novità contenuta nell'articolo in commento riguarda l'inserimento del criterio di proporzionalità nella determinazione del compenso finale qualora nell'incarico si siano succeduti più curatori.

## Sezione III DEL COMITATO DEI CREDITORI

Vecchio testo	Nuovo testo
<b><i>40. Nomina del comitato.</i></b>	<b><i>40. Nomina del comitato.</i></b>
Il comitato dei creditori deve essere costituito entro dieci giorni dal decreto previsto dall'articolo 97; può essere costituito in via provvisoria anche prima di detto termine, se il giudice lo ritiene opportuno.	<b>Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad</b>

	assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
Il comitato è nominato con provvedimento del giudice delegato ed è composto di tre o cinque membri scelti fra i creditori, fra i quali lo stesso giudice nomina il presidente del comitato.	Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.
	Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.
Il giudice delegato può sostituire i membri del comitato.	La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma.
	Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.
	Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.

## RELAZIONE GOVERNATIVA

### Art. 40 Legge Fall.

Di ampia portata sono le previsioni dedicate alla nomina del comitato dei creditori. Tra le novità si segnala la necessità di comporre il comitato (anche in caso di sostituzione dei componenti) con modalità tali da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti, tenuto conto delle possibilità di soddisfacimento degli stessi, sentiti il curatore e i creditori che hanno la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero segnalato altri nominativi.

Il potere di nomina del presidente del comitato viene poi trasferito dal giudice delegato alla maggioranza dei componenti del comitato stesso.

Viene espressamente previsto il dovere di astensione del componente del comitato che si trovi in conflitto di interessi rispetto all'oggetto della votazione.

Si prevede, infine, la possibilità di delegare, in tutto o in parte, l'espletamento delle funzioni del comitato dei creditori ad un soggetto avente i requisiti di cui all'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.

<b>41. Funzioni del comitato.</b>	<b>41. Funzioni del comitato.</b>
Il comitato può essere richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il tribunale o il giudice delegato lo ritiene opportuno.	Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.
Il presidente convoca il comitato ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo crede opportuno.	Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri.	Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.
	In caso di inerzia, di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.
Il comitato ed ogni membro possono sempre ispezionare le scritture contabili e i documenti del fallimento, ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.	Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.
I membri del comitato hanno diritto solo al rimborso delle spese.	I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 37-bis, quarto comma.
	Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407 del codice civile. L'azione di responsabilità può essere proposta anche durante lo svolgimento della procedura.

## RELAZIONE GOVERNATIVA

### Art. 41 Legge Fall.

In ossequio al dettato dei criteri di delega, viene completamente ridisegnato il ruolo del comitato dei creditori con l'assegnazione di poteri di autorizzazione e di controllo dell'operato del curatore, con un'ampia previsione di partecipazione all'attività gestoria laddove le deliberazioni del comitato sono qualificate come vincolanti.

Per quanto riguarda il controllo di legalità e la risoluzione dei conflitti che possono insorgere fra il curatore e il comitato si rinvia a quanto esposto a commento dell'articolo 36 ove si è ritenuto di attribuire al giudice delegato il compito di decidere i reclami contro gli atti e i comportamenti omissivi sulla base di valutazioni di mera legittimità, senza alcuna estensione al merito gestorio. Ciò ha reso necessario, come già detto, introdurre la previsione secondo la quale le deliberazioni del comitato debbono essere succintamente motivate.

Oltre le previsioni tese a facilitare la convocazione e le deliberazioni del comitato prese a maggioranza, anche al di fuori di riunioni espressamente convocate, è previsto, al fine di non pregiudicare il sollecito svolgimento della procedura, che il comitato dei creditori deve pronunciarsi entro il termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente.

Particolare rilievo, all'interno di un sistema di equilibrio tra i poteri degli organi, assume la disposizione con la quale sono stati puntualmente indicate e circoscritte le ipotesi in cui il giudice delegato può sostituirsi al comitato dei creditori. Ciò è consentito soltanto nei casi di inerzia, che si verifica allorché il comitato non decide nel termine massimo di quindici giorni previsto dal terzo comma del presente articolo, di impossibilità di funzionamento dello stesso organo o nei casi di urgenza (quando è necessario intervenire prima che il comitato possa materialmente deliberare).

Ulteriore novità è costituita dalla previsione relativa alla azione di responsabilità nei confronti dei componenti il comitato dei creditori ai sensi dell'articolo 2407 c.p.c., proponibile anche durante la procedura in parallelo a quanto previsto dall'articolo 38, secondo comma, in relazione al curatore.